

alla decisione la esposizione de' motivi, ma dispensano da quest'obbligo i tribunali superiori, quando confermino quella di un giudice subalterno. Della quale disposizione, niun'altra ragione può addursi se non questa, che, essendo di regola vietato il ricorso contro due conformi giudicii, riesce indifferente alle parti il conoscere perchè la prima decisione sia stata confermata dal tribunal superiore.

Ma, lasciando stare che siffatta ragione è inconciliabile con lo straordinario rimedio della revisione, accordato nei casi di manifesta ingiustizia, o di manifesta nullità, ognun vede che il legislatore austriaco ha perduto di vista i più nobili fini a cui, come abbiamo detto, mirar deve l'amministrazione della giustizia; ognun vede che resta con ciò scemata l'autorità morale delle decisioni dei giudici superiori, le quali altrove, e specialmente in Francia, spargono tanta luce sulla legislazione, e sono consultate come altrettanti oracoli dal pubblico senno; ognun vede infine che si apre incautamente l'adito ad ogni maniera d'inconvenienti.

Quindi fra noi attribuite il più delle volte ad impazienza e ad incuria del giudice superiore le sentenze di conferma; quindi errori nel credere che questa o quella massima di diritto, adottata dal primo giudice, sia stata sancita dal secondo, il quale invece l'ha disapprovata, o confermò la decisione per altre giuste ragioni; quindi, nella maggior parte dei casi, azzardato lo straordinario rimedio della revisione contro due conformi giudizi, e sovente ommesso con danno della giustizia; quindi incertezze continue nel trattare e decidere le ardue questioni sulla cosa giudicata.

Poichè il sistema di legislazione austriaco, originariamente destinato pei paesi tedeschi, ed in parte attivato sino dall'anno 1784, fu mantenuto ed è ancora, non senza nostra vergogna, in pieno vigore fra noi; e poichè una totale riforma dovrebbe essere il risultamento di studii, che per mala sorte non furono ancor preparati, cerchiamo almeno per ora di correggerne i vizii principali, cerchiamo di renderlo men grave per noi, mercè qualche acconcio rimedio.

Con questo intendimento fu fatta la mozione di estendere ai giudici superiori l'obbligo di dare alle parti i motivi delle lor decisioni, quando anche confermino quelle dei giudici subalterni; mozione di evidente ragionevolezza ed utilità, che la vostra Commissione di legislazione unanime vi propone di convertire nella seguente legge:

« Qualunque decisione di giudice, sia civile, sia criminale, dev'essere accompagnata dall'esposizione dei motivi, benchè confermi quella di un giudice inferiore. »

Il *presidente*: Domando all'Assemblea se la prima discussione su questa proposta di legge vuole che sia differita ad altro giorno o segua oggi. (*E' adottato che segua immediatamente.*) Non chiedendo nessuno la parola, passeremo alla prima deliberazione, la quale concerne particolarmente la trattazione generale dell'argomento.

La proposta di passare su questo progetto di legge ad una seconda deliberazione, è adottata ad unanimità con 71 voti.

Il *presidente*: Invito il relatore del secondo rapporto a darne lettura.

Il *rappresentante Avesani relatore*: La proposta del rappresentante